



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 17 novembre 2010

## OMISSIS

N. 6 - Linee Guida per la progettazione dell'Offerta Formativa 2011 - 2012

### RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.M. 270/2004;

Vista la circolare ministeriale 4 Settembre 2009 n. 160 "Ulteriori interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio";

Visto il D.M. 17/2010 "Requisiti necessari dei corsi di studio";

Vista la mozione del CUN nell'adunanza del 15 settembre 2010;

Visto il documento del Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro, "Linee Guida per l'attuazione del D.M. 17 del 22.09.2010 nell'Ateneo di Palermo";

propone che il Senato Accademico

### DELIBERI

Di approvare le seguenti "Linee guida per la progettazione dell'Offerta formativa 2011/2012":

1) Percorsi formativi che si differenziano per 40 o più CFU per le Lauree e per 30 o più CFU per le Lauree Magistrali danno luogo all'istituzione di Corsi di Studio distinti;

2) Un docente (professore ordinario, associato, ricercatore) non può essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio <<tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F>>;

Nel limite di impegno teorico di un docente su un singolo corso di studio, il numero di docenti complessivamente necessario per l'attivazione di un corso di studio è pari a:

- 12 per un Corso di Laurea;
- 8 per un Corso di Laurea Magistrale;
- 20 per un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata 5 anni;
- 24 per un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata 6 anni;

Il suddetto impegno teorico deve essere complessivamente calcolato a livello di Facoltà utilizzando il numero totale di Docenti in servizio.

Per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle *professioni sanitarie*, al *servizio sociale*, alle *scienze motorie*, alla *mediazione linguistica* e alla *traduzione e interpretariato* - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, nonché, per i *corsi di studio delle professioni sanitarie*, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3) Possono anche essere considerati in relazione al loro impegno nelle attività didattiche di un corso di studio:

- professori straordinari*, in possesso dell'idoneità per la fascia dei professori ordinari, reclutati utilizzando fondi provenienti da specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, per periodi non superiori a sei anni (art.1, comma 12 della Legge 230/2005);
- ricercatori con contratto a tempo determinato* assunti <<per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa>>, previo espletamento di procedure disciplinate dalle Università con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art.1, comma 14 della Legge 230/2005);
- fino all'A.A. 2013/14 *i ricercatori e i professori in quiescenza* a cui sono stati attribuiti insegnamenti per affidamenti a contratto (art.1, comma 10 della Legge 230/2005), nel limite massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata (anche pluriennale) ma non oltre il 72-esimo anno di età per i professori e il 67-esimo anno di età per i ricercatori.

4) Per le Lauree è previsto un numero massimo di curricula pari a 2 (due) al terzo anno, per le magistrali è previsto un numero massimo di curricula pari a 3 al secondo anno e per le magistrali a ciclo unico è previsto un numero massimo di 2 curricula negli ultimi due anni;

5) Nel rispetto dei limiti previsti dal punto 1), per ciascun curriculum attivato il requisito di docenza è incrementato, rispetto ai previsti 4 docenti per anno, aggiungendo 2 docenti per ogni percorso curricolare successivo al primo

Corso di Studio	Numero di curricula attivati		
	1	2	3
Laurea	12	14	
Laurea Magistrale	8	10	12
Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni (6 anni)	20 (24)	22 (26)	

6) Per i Corsi di Studio interclasse è necessaria una condivisione di 120 CFU per le Lauree e di 60 CFU per le Lauree Magistrali. La differenziazione riguarda pertanto solo il terzo anno delle Lauree ed il secondo delle Lauree Magistrali.

7) Nel rispetto dei limiti previsti dal punto 1), per ciascun curriculum attivato di un corso di studio interclasse il requisito di docenza è incrementato, rispetto ai previsti 4 docenti per anno, aggiungendo 3 docenti per ogni percorso curricolare successivo al primo

Corso di Studio	Numero di curricula attivati		
	1	2	3
Laurea	12	15	
Laurea Magistrale	8	11	14
Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni (6 anni)	20 (24)	23 (27)	

8) Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso superi la numerosità massime teoriche riportate nell' Allegato C al D.M. 17/2010 occorre incrementare la docenza nelle proporzioni



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

indicate nella Tabella 3 del punto 2.2 dell'Allegato B del suddetto D.M.17/2010 (Calcolo del fattore W).

9) Le Facoltà dovranno proporre per l'attivazione corsi di studio che hanno registrato negli A.A. 2009/2010 e 2010/2011 un numero di iscritti al primo anno almeno pari alla numerosità minima indicata nel D.M. 544/2007, come riportata nell'Allegato C del D.M. N. 17/2010. L'attivazione è in ogni caso vincolata alla relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10) La percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti deve fare «riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati» e, per l'A.A. 2011/2012, deve essere almeno pari al 60%;

11) Ai fini della verifica dei requisiti di docenza, i docenti di altri Atenei, anche stranieri, possono essere conteggiati solo per attività didattiche, svolte in convenzione, per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Un docente può essere conteggiato massimo due volte, una volta nel proprio e una seconda nell' altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0.5.

12) Il numero massimo HF di ore di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad altre attività individuali svolte dallo studente) erogabili da ciascuna Facoltà nei suoi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale deve essere minore o eguale al suddetto valore limite HL:

$$HL = (Y \cdot N_{doc}) \cdot (1 + x)$$

in cui Y è il numero figurativo di ore procapite di didattica assistita, posto pari a 100 ore per docente nell'Ateneo di Palermo,  $N_{doc}$  è il numero dei professori e di ricercatori di ruolo in Facoltà, x è la quota convenzionale di attività didattica assistita erogabile *per affidamento* a docenti in servizio in Ateneo e *a contratto* a soggetti esterni. Ai fini del calcolo di HL il valore di x è assunto pari a 0.3.

Nel numero massimo HF di ore di didattica assistita erogabile da una Facoltà devono essere computate anche le attività didattiche aggiuntive (tipo esercitazioni, attività seminariali, visite guidate, escursioni, ecc.), a cui non corrisponde l'attribuzione di CFU, e che possono essere affidate come compito didattico istituzionale ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 382/80 ai Ricercatori;

13) Al fine di limitare la parcellizzazione delle attività didattiche, devono essere applicate le seguenti regole dimensionali:

- a) gli insegnamenti monodisciplinari o i moduli di corsi integrati devono avere una attribuzione in CFU non inferiore a 6;
- b) possono essere previsti insegnamenti monodisciplinari o moduli di corsi integrati con attribuzioni inferiori a 6 CFU nei limiti già stabiliti dall'art.23 del Regolamento Didattico di Ateneo e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.;
- c) possono essere previsti insegnamenti monodisciplinari o moduli di corsi integrati con attribuzioni inferiori a 6 CFU per i corsi di studio che rilasciano il doppio titolo o il titolo congiunto con Atenei stranieri;
- d) insegnamenti relativi ad attività affini o integrative possono prevedere un numero di CFU inferiore a 6, previa delibera motivata del Consiglio di Facoltà.

L'art.23 del Regolamento Didattico di Ateneo deve essere modificato per tenere conto che le deroghe previste per i Corsi di Laurea Magistrale delle classi LM-56, LM-77 e LM-82 della Facoltà di Economia (<<potranno essere previsti moduli didattici con una attribuzione di CFU minore di 6, fino ad un minimo di 4, anche nelle attività caratterizzanti e sino ad un massimo di 2 corsi integrati per Corso di Studio>>) non risultano più compatibili con il D.M. N. 17/2010.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Mentre potranno essere mantenute le deroghe previste per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina, dato che si presentano casi di <<oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza>> anche se è necessaria la relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

14) Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 9 dei DD.MM. 16 marzo 2007 (*almeno 90 crediti per le Lauree e 60 per le Lauree Magistrali siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati*) e del calcolo della percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti (prevista dal punto 4.7 dell'Allegato 1 al D.M. 26.07.2007 N. 386) devono essere applicate le seguenti disposizioni:

a) i professori che intendono assumere un insegnamento come *carico didattico aggiuntivo* ai sensi dell'art.3, comma 2 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Ateneo di Palermo devono formalizzare per iscritto la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico. Tale dichiarazione, che ha i caratteri di una formale attribuzione di compito didattico istituzionale, deve essere disponibile contestualmente alla delibera con cui il Consiglio di Facoltà propone l'attivazione del Corso di Studio. L'impegno deve intendersi assunto anche se si riferisce ad insegnamenti attivi in anni accademici successivi a quello di inizio del ciclo dell'Offerta Formativa 2011/2012 in discussione.

b) i ricercatori che intendono assumere un insegnamento come *carico didattico ai sensi dell'art. 1, comma 11 della Legge 230/2005* e dell'art.3, comma 2 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Ateneo di Palermo devono formalizzare per iscritto la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico. Tale dichiarazione, che ha i caratteri di una formale attribuzione di compito didattico istituzionale, deve essere disponibile contestualmente alla delibera con cui il Consiglio di Facoltà propone l'attivazione del Corso di Studio. L'impegno deve intendersi assunto anche se si riferisce ad insegnamenti attivi in anni accademici successivi a quello di inizio del ciclo dell'Offerta Formativa 2011/2012 in discussione.

15) Tenuto conto che, in mancanza del Decreto Ministeriale sulla programmazione 2010-2012, il D.M. 17/2010 risulta allo stato attuale sostitutivo del D.M. 544/07 solo con riferimento a contenuti dell'art.12, comma 1 e ai relativi Allegati B e C, rimane in vigore l'Allegato D (Requisiti qualificanti dei Corsi di Studio) del D.M. 544/2007 e quindi per ciascun Corso di Laurea, ai fini della sua attivazione, dovrà essere calcolato l'indicatore Docente Equivalente che dovrà risultare sempre maggiore o eguale al valore 0.71.

16) Ai Corsi della Classe LMG-01 si applicano i requisiti del D.M. 17/2010 e quanto previsto dall'art.4, comma 3 del D.M. 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale (*Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, il numero massimo di esami è fissato in 30*).

17) Le Facoltà, tenuto conto che i risultati della verifica ex-post del possesso dei requisiti necessari (Art.11 del D.M. 17/2010) e del loro mantenimento nel tempo saranno utilizzati per l'attribuzione dei fondi ministeriali, si impegnano a mettere in atto le seguenti iniziative:

a) Il Consiglio di Facoltà può proporre, nell'A.A. 2011/2012, solo la nuova istituzione di corsi di studio derivanti dalla sostituzione o razionalizzazione di corsi di studio già esistenti nell'Offerta Formativa 2010/2011;

b) non richiedere l'attivazione di corsi di studio con numerosità studentesca inferiore a quella minima o con bassa utilizzazione della docenza di ruolo con riferimento agli standard previsti dall'Allegato E del D.M. 17/2010, al fine di evitare le conseguenti penalizzazioni economiche;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) effettuare una razionalizzazione dell'offerta formativa migliore di quella corrispondente ai livelli previsti dal D.M. 17/2010, al fine di ottenere le conseguenti premialità ministeriali;
- d) ridurre il numero medio di esami per corso di studio, al fine di ottenere le conseguenti premialità ministeriali.

Il Responsabile del procedimento  
F.to Sig. Franca Troja

Il Dirigente  
F.to Dott. Maria Averna

**omissis**  
Il Senato Accademico

vista la relazione del responsabile del procedimento;  
dopo ampio dibattito;  
all'unanimità

### DELIBERA

Di approvare le seguenti "Linee guida per la progettazione dell'Offerta formativa 2011/2012":

1) Percorsi formativi che si differenziano per 40 o più CFU per le Lauree e per 30 o più CFU per le Lauree Magistrali danno luogo all'istituzione di Corsi di Studio distinti;

2) Un docente (professore ordinario, associato, ricercatore) non può essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio <<tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F>>;

Nel limite di impegno teorico di un docente su un singolo corso di studio, il numero di docenti complessivamente necessario per l'attivazione di un corso di studio è pari a:

- 12 per un Corso di Laurea;
- 8 per un Corso di Laurea Magistrale;
- 20 per un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata 5 anni;
- 24 per un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata 6 anni;

Il suddetto impegno teorico deve essere complessivamente calcolato a livello di Facoltà utilizzando il numero totale di Docenti in servizio.

Per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle *professioni sanitarie*, al *servizio sociale*, alle *scienze motorie*, alla *mediazione linguistica* e alla *traduzione e interpretariato* - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di docenza di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, nonché, per i *corsi di studio delle professioni sanitarie*, dall'art. 2, comma 2, dei D.I. (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e D.M. 8 gennaio 2009.

3) Possono anche essere considerati in relazione al loro impegno nelle attività didattiche di un corso di studio:

- a) *professori straordinari*, in possesso dell'idoneità per la fascia dei professori ordinari, reclutati utilizzando fondi provenienti da specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, per periodi non superiori a sei anni (art.1, comma 12 della Legge 230/2005);
- b) *ricercatori con contratto a tempo determinato* assunti <<per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa>>, previo espletamento di procedure disciplinate dalle Università con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art.1, comma 14 della Legge 230/2005);



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

c) fino all'A.A. 2013/14 *i ricercatori e i professori in quiescenza* a cui sono stati attribuiti insegnamenti per affidamenti a contratto (art.1, comma 10 della Legge 230/2005), nel limite massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e 3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico. I predetti incarichi sono conteggiati per tutta la loro durata (anche pluriennale) ma non oltre il 72-esimo anno di età per i professori e il 67-esimo anno di età per i ricercatori.

4) Per le Lauree è previsto un numero massimo di curricula pari a 2 (due) al terzo anno, per le magistrali è previsto un numero massimo di curricula pari a 3 al secondo anno e per le magistrali a ciclo unico è previsto un numero massimo di 2 curricula negli ultimi due anni;

5) Nel rispetto dei limiti previsti dal punto 1), per ciascun curriculum attivato il requisito di docenza è incrementato, rispetto ai previsti 4 docenti per anno, aggiungendo 2 docenti per ogni percorso curriculare successivo al primo

Corso di Studio	Numero di curricula attivati		
	1	2	3
Laurea	12	14	
Laurea Magistrale	8	10	12
Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni (6 anni)	20 (24)	22 (26)	

6) Per i Corsi di Studio interclasse è necessaria una condivisione di 120 CFU per le Lauree e di 60 CFU per le Lauree Magistrali. La differenziazione riguarda pertanto solo il terzo anno delle Lauree ed il secondo delle Lauree Magistrali.

7) Nel rispetto dei limiti previsti dal punto 1), per ciascun curriculum attivato di un corso di studio interclasse il requisito di docenza è incrementato, rispetto ai previsti 4 docenti per anno, aggiungendo 3 docenti per ogni percorso curriculare successivo al primo

Corso di Studio	Numero di curricula attivati		
	1	2	3
Laurea	12	15	
Laurea Magistrale	8	11	14
Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni (6 anni)	20 (24)	23 (27)	

8) Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso superi la numerosità massime teoriche riportate nell'Allegato C al D.M. 17/2010 occorre incrementare la docenza nelle proporzioni indicate nella Tabella 3 del punto 2.2 dell'Allegato B del suddetto D.M.17/2010 (Calcolo del fattore W).

9) Le Facoltà dovranno proporre per l'attivazione corsi di studio che hanno registrato negli A.A. 2009/2010 e 2010/2011 un numero di iscritti al primo anno almeno pari alla numerosità minima indicata nel D.M. 544/2007, come riportata nell'Allegato C del D.M. N. 17/2010. L'attivazione è in ogni caso vincolata alla relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10) La percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti deve fare «riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti effettivamente erogati» e, per l'A.A. 2011/2012, deve essere almeno pari al 60%;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

11) Ai fini della verifica dei requisiti di docenza, i docenti di altri Atenei, anche stranieri, possono essere conteggiati solo per attività didattiche, svolte in convenzione, per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Un docente può essere conteggiato massimo due volte, una volta nel proprio e una seconda nell'altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0.5.

12) Il numero massimo HF di ore di didattica assistita (non relativa cioè allo studio autonomo o ad altre attività individuali svolte dallo studente) erogabili da ciascuna Facoltà nei suoi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale deve essere minore o eguale al suddetto valore limite HL:

$$HL = (Y \cdot N_{doc}) \cdot (1 + x)$$

in cui Y è il numero figurativo di ore procapite di didattica assistita, posto pari a 100 ore per docente nell'Ateneo di Palermo,  $N_{doc}$  è il numero dei professori e di ricercatori di ruolo in Facoltà, x è la quota convenzionale di attività didattica assistita erogabile *per affidamento* a docenti in servizio in Ateneo e *a contratto* a soggetti esterni. Ai fini del calcolo di HL il valore di x è assunto pari a 0.3.

Nel numero massimo HF di ore di didattica assistita erogabile da una Facoltà devono essere computate anche le attività didattiche aggiuntive (tipo esercitazioni, attività seminariali, visite guidate, escursioni, ecc.), a cui non corrisponde l'attribuzione di CFU, e che possono essere affidate come compito didattico istituzionale ai sensi dell'art.32 del D.P.R. 382/80 ai Ricercatori;

13) Al fine di limitare la parcellizzazione delle attività didattiche, devono essere applicate le seguenti regole dimensionali:

- a) gli insegnamenti monodisciplinari o i moduli di corsi integrati devono avere una attribuzione in CFU non inferiore a 6;
- b) possono essere previsti insegnamenti monodisciplinari o moduli di corsi integrati con attribuzioni inferiori a 6 CFU nei limiti già stabiliti dall'art.23 del Regolamento Didattico di Ateneo e previa relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.;
- c) possono essere previsti insegnamenti monodisciplinari o moduli di corsi integrati con attribuzioni inferiori a 6 CFU per i corsi di studio che rilasciano il doppio titolo o il titolo congiunto con Atenei stranieri;
- d) insegnamenti relativi ad attività affini o integrative possono prevedere un numero di CFU inferiore a 6, previa delibera motivata del Consiglio di Facoltà.

L'art.23 del Regolamento Didattico di Ateneo deve essere modificato per tenere conto che le deroghe previste per i Corsi di Laurea Magistrale delle classi LM-56, LM-77 e LM-82 della Facoltà di Economia (*<<potranno essere previsti moduli didattici con una attribuzione di CFU minore di 6, fino ad un minimo di 4, anche nelle attività caratterizzanti e sino ad un massimo di 2 corsi integrati per Corso di Studio>>*) non risultano più compatibili con il D.M. N. 17/2010.

Mentre potranno essere mantenute le deroghe previste per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina, dato che si presentano casi di *<<oggettiva incompatibilità con l'ordinamento didattico delle classi di afferenza>>* anche se è necessaria la relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

14) Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 9 dei DD.MM. 16 marzo 2007 (*almeno 90 crediti per le Lauree e 60 per le Lauree Magistrali siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati*) e del calcolo della percentuale di copertura dei SSD delle attività di base e caratterizzanti (prevista dal punto 4.7 dell'Allegato 1 al D.M. 26.07.2007 N. 386) devono essere applicate le seguenti disposizioni:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

a) Al fine di garantire << *l'efficienza nell'utilizzo del personale docente* >>, come stabilito dall'Allegato A del D.M. 544/2007 e dall'Allegato A del D.M. 17/2010, l'impegno orario relativo al *compito didattico istituzionale* dei Professori, previsto dalla *procedura preliminare* dell'art.3 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Ateneo di Palermo, viene elevato ad almeno 120 ore per i professori a tempo pieno e ad almeno 80 ore per i professori a tempo definito, previa modifica del citato art.3 del suddetto "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti".

b) I professori che intendono assumere un insegnamento come *carico didattico aggiuntivo* ai sensi dell'art.3, comma 2 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Ateneo di Palermo devono formalizzare per iscritto la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico. Tale dichiarazione, che ha i caratteri di una formale attribuzione di compito didattico, sarà valutata dal Nucleo di Valutazione e dal Senato Accademico contestualmente alla delibera con cui il Consiglio di Facoltà propone l'attivazione del Corso di Studio. L'impegno deve intendersi assunto anche se si riferisce ad insegnamenti attivi in anni accademici successivi a quello di inizio del ciclo dell'Offerta Formativa 2011/2012 in discussione.

Il Senato Accademico valuterà l'attivazione dei Corsi di Studio anche tenendo conto della complessiva rilevanza delle dichiarazioni di disponibilità manifestate.

c) I ricercatori che intendono assumere un insegnamento come *carico didattico ai sensi dell'art.1, comma 11 della Legge 230/2005* e dell'art.3, comma 2 del "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti" dell'Ateneo di Palermo devono formalizzare per iscritto la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico. Tale dichiarazione, che ha i caratteri di una formale attribuzione di compito didattico istituzionale, sarà valutata dal Nucleo di Valutazione e dal Senato Accademico contestualmente alla delibera con cui il Consiglio di Facoltà propone l'attivazione del Corso di Studio. L'impegno deve intendersi assunto anche se si riferisce ad insegnamenti attivi in anni accademici successivi a quello di inizio del ciclo dell'Offerta Formativa 2011/2012 in discussione.

Il Senato Accademico valuterà l'attivazione dei Corsi di Studio anche tenendo conto della complessiva rilevanza delle dichiarazioni di disponibilità manifestate.

15) Tenuto conto che, in mancanza del Decreto Ministeriale sulla programmazione 2010-2012, il D.M. 17/2010 risulta allo stato attuale sostitutivo del D.M. 544/07 solo con riferimento a contenuti dell'art.12, comma 1 e ai relativi Allegati B e C, rimane in vigore l'Allegato D (Requisiti qualificanti dei Corsi di Studio) del D.M. 544/2007 e quindi per ciascun Corso di Laurea, ai fini della sua attivazione, dovrà essere calcolato l'indicatore Docente Equivalente che dovrà risultare sempre maggiore o eguale al valore 0.71.

16) Ai Corsi della Classe LMG-01 si applicano i requisiti del D.M. 17/2010 e quanto previsto dall'art.4, comma 3 del D.M. 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale (*Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 anni, il numero massimo di esami è fissato in 30*).

17) Le Facoltà, tenuto conto che i risultati della verifica ex-post del possesso dei requisiti necessari (Art.11 del D.M. 17/2010) e del loro mantenimento nel tempo saranno utilizzati per l'attribuzione dei fondi ministeriali, si impegnano a mettere in atto le seguenti iniziative:

a) Il Consiglio di Facoltà può proporre, nell'A.A. 2011/2012, solo la nuova istituzione di corsi di studio derivanti dalla sostituzione o razionalizzazione di corsi di studio già esistenti nell'Offerta Formativa 2010/2011;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) non richiedere l'attivazione di corsi di studio con numerosità studentesca inferiore a quella minima o con bassa utilizzazione della docenza di ruolo con riferimento agli standard previsti dall'Allegato E del D.M. 17/2010, al fine di evitare le conseguenti penalizzazioni economiche;
- c) effettuare una razionalizzazione dell'offerta formativa migliore di quella corrispondente ai livelli previsti dal D.M. 17/2010, al fine di ottenere le conseguenti premialità ministeriali;
- d) ridurre il numero medio di esami per corso di studio, al fine di ottenere le conseguenti premialità ministeriali.

18) Il Senato Accademico auspica la massima collaborazione tra la Facoltà ai fini della copertura dei differenti SSD presenti nei Corsi di Studio istituiti in Ateneo, previa modifica del Regolamento di mobilità interateneo.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Segretario  
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE  
Presidente  
Prof. Roberto LAGALLA